



ISTITUTO COMPRENSIVO TRICARICO

Viale Regina Margherita, 89 - 75019 TRICARICO MT - Tel/fax 0835 723226
C.F. 93045080772 - C.M. MTIC82100B -Sito web – www.ictricarico.edu.it
e-mail: mtic82100b@istruzione.it mtic82100b@pec.istruzione.it

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni
dell'I.C. di Tricarico

Oggetto: Misure da applicare in presenza di casi di positività al Covid-19 – Decreto Legge n.24/2022

Per opportuna conoscenza si trasmettono alle SS.LL.

1. il Decreto Legge 24 Marzo 2022, n. 24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”;
2. nota MI n.410 del 29.03.2022 “*applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2*”.

Si riportano di seguito le più rilevanti novità in vigore in ambito scolastico dal 1 Aprile 2022.

- Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale scolastico: la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
- Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass base (vaccinazione, guarigione o test).
- Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo:
 - NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
 - NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

- Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
- Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22:
 - a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Con la presente, si rendono altresì note le nuove modalità di comunicazione dei casi positivi al Covid-19, di richiesta attivazione DDI e riammissione a scuola.

I genitori, utilizzando apposita modulistica (debitamente compilata, sottoscritta e con allegata la documentazione richiesta) da inviare alla e-mail mtic82100b@istruzione.it ,

- **comuniceranno** la positività del/la proprio/a figlio/a allegando esito del tampone positivo e,
- **potranno chiedere**, come prescritto dall'art. 9, comma 4, del Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022, l'attivazione della Didattica Digitale Integrale allegando **certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI.**

A seguito di guarigione, l'alunno sarà riammesso in classe con l'esibizione, all'insegnante coordinatore, dell'esito negativo del test antigenico o molecolare. Sarà cura del coordinatore far pervenire, il prima possibile, la suddetta documentazione negli uffici di segreteria.

Dal 1 Aprile 2022 saranno sospese le DDI attivate a seguito di certificazione di contatto stretto con positivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena LABBATE

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*